

ne normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, si vedano le note alle premesse.

10G0167

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2010.

Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2008.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con partecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;


Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2009, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2008 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 44,72 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2006, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2008, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le Regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità, rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al TAR Lazio;



Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente ed è stata, altresì, prevista la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato A) al medesimo decreto;

Visti i correttivi apportati dai Presidenti delle Regioni con l'accordo raggiunto in data 12 novembre 2009, notificato al Ministero dell'economia e delle finanze con nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 4261/C2FIN del 13 novembre 2009;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2004, 2005 e 2006, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2008 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2008 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2008 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da ripartire alle Regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi del comma 4, lettera d), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 47.924.905.254 per l'anno 2008 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Erogazioni alle Regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza dei Presidenti, eroga a ciascuna Regione le somme di cui all'allegata tabella E), facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 47.924.905.254.


Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2010

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI


*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 291




ANNO 2008**COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA
DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE
FAMIGLIE****TABELLA A**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	4.479.299.133
LOMBARDIA	10.052.175.834
VENETO	4.913.955.610
LIGURIA	1.766.525.363
EMILIA ROMAGNA	4.746.907.971
TOSCANA	3.849.470.059
UMBRIA	784.190.016
MARCHE	1.463.657.875
LAZIO	5.641.999.787
ABRUZZO	1.053.407.730
MOLISE	242.424.088
CAMPANIA	4.080.410.855
PUGLIA	2.972.299.203
BASILICATA	395.184.829
CALABRIA	1.482.996.900
TOTALE RSO	47.924.905.254




ANNO 2008**QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA'
INTERREGIONALE****TABELLA B**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	339.836.719
LOMBARDIA	3.329.844.433
VENETO	824.277.941
LIGURIA	0
EMILIA ROMAGNA	733.269.738
TOSCANA	80.936.478
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	1.510.599.704
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	6.818.765.013



ANNO 2008**QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO
NAZIONALE****TABELLA C**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 14,00%	TOTALE
PIEMONTE	0	575.205.165	575.205.165
LOMBARDIA	0	891.864.143	891.864.143
VENETO	0	556.724.679	556.724.679
LIGURIA	158.763.556	272.846.287	431.609.842
EMILIA ROMAGNA	0	546.617.097	546.617.097
TOSCANA	0	513.737.630	513.737.630
UMBRIA	210.427.837	142.645.113	353.072.950
MARCHE	102.529.632	224.447.791	326.977.424
LAZIO	0	552.160.471	552.160.471
ABRUZZO	422.860.579	214.808.915	637.669.494
MOLISE	221.815.906	69.747.088	291.562.993
CAMPANIA	2.487.444.024	961.536.234	3.448.980.258
PUGLIA	1.752.878.412	692.454.946	2.445.333.358
BASILICATA	389.549.493	116.951.172	506.500.665
CALABRIA	1.072.495.574	377.740.005	1.450.235.580
TOTALE RSO	6.818.765.013	6.709.486.736	13.528.251.748



ANNO 2008
SOMME DA RIPARTIRE ALLE REGIONI

TABELLA D

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi (al netto dell'accisa) da coprire con la compartecipazione IVA (1)	86% Spesa storica (2)	86% Compartecipazione e all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5 = 2 - 3)	Ripartizione 14,00% in base all'allegato A (6)	Totale (7 = 5 + 6)	TOTALE DA RIPARTIRE ALLE REGIONI (8 = 3 - 4 + 7)
PIEMONTE	4.084.140.157	3.512.360.535	3.852.197.254	339.836.719	0	575.205.165	575.205.165	4.087.565.700
LOMBARDIA	6.180.263.703	5.315.026.784	8.644.871.217	3.329.844.433	0	891.864.143	891.864.143	6.206.890.927
VENETO	3.955.492.888	3.401.723.883	4.226.001.824	824.277.941	0	556.724.679	556.724.679	3.958.448.562
LIGURIA	1.951.134.149	1.677.975.368	1.519.211.812	0	158.763.556	272.846.287	431.609.842	1.950.821.654
EMILIA ROMAGNA	3.894.268.741	3.349.071.117	4.082.340.855	733.269.738	0	546.617.097	546.617.097	3.895.686.214
TOSCANA	3.755.357.876	3.229.607.773	3.310.544.251	80.936.478	0	513.737.630	513.737.630	3.743.345.404
UMBRIA	1.028.873.548	884.831.251	674.403.414	0	210.427.837	142.645.113	353.072.950	1.027.476.364
MARCHE	1.582.878.377	1.361.275.404	1.258.745.772	0	102.529.632	224.447.791	326.977.424	1.585.723.196
LAZIO	3.885.488.503	3.341.520.113	4.852.119.817	1.510.599.704	0	552.160.471	552.160.471	3.893.680.584
ABRUZZO	1.545.106.077	1.328.791.226	905.930.648	0	422.860.579	214.808.915	637.669.494	1.543.600.142
MOLISE	500.349.560	430.300.622	208.484.716	0	221.815.906	69.747.088	291.562.993	500.047.709
CAMPANIA	6.972.787.628	5.996.597.360	3.509.153.336	0	2.487.444.024	961.536.234	3.448.980.258	6.958.133.594
PUGLIA	5.010.529.914	4.309.055.726	2.556.177.315	0	1.752.878.412	692.454.946	2.445.333.358	5.001.510.672
BASILICATA	848.149.356	729.408.446	339.858.953	0	389.549.493	116.951.172	506.500.665	846.359.618
CALABRIA	2.730.084.777	2.347.872.908	1.275.377.334	0	1.072.495.574	377.740.005	1.450.235.580	2.725.612.914
TOTALE RSO	47.924.905.254	41.215.418.518	41.215.418.518	6.818.765.013	6.818.765.013	6.709.486.736	13.528.251.748	47.924.905.254



10A10900

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - 1.G.e.P.A. - Ufficio VII*

ANNO 2008

Decreto legislativo n. 56/2008: Controprova risultati applicazione S.Traed e applicazione art.6 modifica legge finanziaria 2008

TABELLA E

	DPC24 2007 (Art.2 c.4 L. 86/2000) Risultati comprensivi della conversione decisa dalla Conferenza dei Presidenti (Col.12 Tab.E 2007)	Differenza tra trasferimenti soppressi DPC24 2007 Quarta	Saldo differenza 2007	Differenza tra DD.PP.CC.MM. (Accordo S.Traed) ed applicazione 2007 (col.12 Tab.E 2007)	Differenza tra DD.PP.CC.MM. (Accordo S.Traed) ed applicazione allegato A) 2007 - 2007	% Sacrificio	Differenza tra erogazioni extra D.P.C.M. 2008 (Accordo S.Traed) e applicazioni espressi	Ricarico distribuito in base alla incidenza all'allegato A) decisa dalla Conferenza dei Presidenti	Riparto in proporzione alla percentuale di sacrificio	Nuovi risultati secondo le modifiche all'allegato A) del decreto legge 56/2008	Riquilibrio deciso dalla Conferenza dei Presidenti	Risultanza dei riparti e dei riequilibri decisi dalla Conferenza dei Presidenti	ANNO 2008	
													(1)	(2)
PIEMONTE	-5.452.005	-12.057.801	6.605.797	8.373.559	14.979.366		3.425.543			3.425.543	-425.543	3.000.000	4.087.140.157	
LOMBARDIA	32.179.544	-15.192.766	47.372.311	6.690.247	54.052.557		26.627.224			26.627.224	-1.627.224	25.000.000	6.205.263.703	
VENETO	6.352.505	-14.756.766	21.111.272	-36.768.611	-15.657.340	100	2.955.675		9.036.899	11.982.574	-486.687	11.495.887	3.966.988.775	
LIGURIA	-1.337.389	-16.696.347	15.360.958	3.845.335	19.206.293		-312.494			-312.494		-312.494	1.950.821.654	
EMILIA ROMAGNA	6.000.000	-27.029.522	33.029.522	-26.020.264	7.009.258		1.419.473			1.419.473	-419.473	1.000.000	3.895.268.741	
TOSCANA	-8.562.152	-63.716.470	55.134.318	25.650.593	80.784.911		-12.012.472			-12.012.472		-12.012.472	3.743.345.404	
UMBRIA	-1.649.032	-9.136.488	7.487.456	-2.155.707	5.331.750		-1.397.184			-1.397.184		-1.397.184	1.027.476.364	
MARCHE	1.000.000	3.554.076	-2.554.076	-52.686.052	-55.240.128		2.844.819	1.844.819		1.000.000		1.000.000	1.563.878.377	
LAZIO	1.000.000	129.089.461	-128.089.461	198.623.981	70.534.400		8.192.080	7.192.080		1.000.000		1.000.000	3.886.488.504	
ABRUZZO	-201.251	7.463.271	-7.664.522	-6.449.678	-14.114.200		-1.505.935			-1.505.935		-1.505.935	1.543.600.142	
MOLISE	0	1.478.201	-1.478.201	-4.067.889	-5.546.090		-301.851			-301.851		-301.851	500.047.709	
CAMPANIA	-9.330.282	11.030.696	-20.360.977	-21.986.328	-42.347.305		-14.654.034			-14.654.034	2.968.927	-11.685.107	6.961.102.521	
PUGLIA	-16.051.864	3.062.648	-19.114.531	-79.876.145	-98.990.677		-9.019.242			-9.019.242		-9.019.242	5.001.510.672	
BASILICATA	-1.985.174	-1.165.195	-720.039	-2.050.678	-2.770.717		-1.789.738			-1.789.738		-1.789.738	846.359.619	
CALABRIA	-2.042.883	4.076.942	-6.119.825	-11.094.666	-17.214.491		-4.471.963			-4.471.963		-4.471.963	2.725.612.914	
	0	0	0	-15.657.340	-15.657.340		9.036.899	9.036.899		9.036.899	0	0	47.824.905.254	